



Città di Nichelino
Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26

Oggetto:

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI – MODIFICA ART. 26 COMMI QUATTRO E CINQUE

L'anno *duemilatredici* addì *sedici* del mese di *aprile* alle ore 19,00 nella sala delle adunanze consiliari di Piazza Camandona convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

CATIZONE Giuseppe - Sindaco e i Consiglieri Signori:

CIRULLI Maria - RICCI Maria Antonietta - SALERNO Fabio Alessandro - RIPANI Franco - MELIS Claudio – VILLARDITA Giovanni – OLIVIERI Roberto – ZANARDO Paola – ANGOTZI Manuele – LOTESTO Maria Maddalena – CRIASIA Amalia – CONTE Francesco - CHIAPASCO Sergio – PEDULLA' Massimiliano – IOFRIDA Luciano - FERRARA Antonio – AUDDINO Michele - PIROVANO Giovanni Enrico - VITALE Armelio Riccardo - DE FINO Angelo – BRANDOLINI Marco – CARACCILO Giovanni Antonio Felice – MESITI Massimo - PARISI Giovanni Battista - BIANCO Gaetano - SCARAMUZZINO Graziella - ONZA Antonio - MORABITO Michele - MENDOLIA Carmelo - BELLONE Gabriele

Sono assenti i Signori:

FERRARA Antonio – SCARAMUZZINO Graziella – MORABITO Michele - MESITI Massimo – PARISI Giovanni Battista – BIANCO Gaetano – ONZA Antonino - BELLONE Gabriele - CARACCILO Giovanni Antonio Felice

Assume la presidenza il Sig. Armelio Riccardo VITALE – Presidente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. Franco GHINAMO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 25/2013/Ufficio Tributi inerente “Regolamento Comunale sull’applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani – Modifica art. 26 commi quattro e cinque”;

Riportato il contenuto della proposta nella presente deliberazione.

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 in tema di potestà regolamentare dei Comuni sulle proprie entrate, anche tributarie;

Richiamato l'art. 53 comma 16 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 come sostituito dall'art. 27 comma 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448, che stabilisce il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che i regolamenti approvati entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamata la propria precedente Deliberazione n. 17 del 13.04.2010, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Regolamento Comunale sull’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TIA) e con il quale è stata affidata al COVAR 14, consorzio obbligatorio per la gestione rifiuti, partecipato da questo Comune, l’attività di accertamento e riscossione della tariffa, anche nella fase coattiva;

Visto il D.L.70/2011, come modificato dal D.L. 201/2011 e dal D.L. 16/2012 (con particolare riferimento all'art.7 comma 2 gg-ter e quater), secondo il quale a decorrere dal 01/01/2013 (termine ora differito all'1/07/2013) la società Equitalia S.p.A., nonché le società per azioni dalla stessa partecipate, cessano di effettuare le attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate, tributarie o patrimoniali dei comuni;

Visto il D.L.70/2011, come modificato dal D.L. 201/2011 e dal D.L. 16/2012 (con particolare riferimento all'art.7 comma 2 gg-ter e quater), secondo il quale i comuni (sia in gestione diretta, ovvero mediante società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), numero 3), del d.lgs. 446/1997, ovvero utilizzando le altre forme di gestione della riscossione di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni) dovranno effettuare la riscossione coattiva delle predette entrate sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 10 aprile 1910, n. 639, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 602/1973, in quanto compatibili;

Ritenuto pertanto necessario che il Covar 14 proceda nella fase di riscossione coattiva della Tia mediante lo strumento dell'ingiunzione di cui al regio decreto 10 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 602/1973, in quanto compatibili, ai sensi dell'art.7 comma 2 gg-quater punto 1) del D.L.70/2011;

Ritenuto che la gestione diretta con ingiunzione fiscale appare, infatti, la forma più conveniente ed efficace per la riscossione coattiva in quanto sono applicabili anche i privilegi previsti nel titolo II del DPR 602/1973 e con la medesima si evitano costi e tempi di affidamento della gestione ad un soggetto privato iscritto all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97;

Deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 16.4.2013

Considerato altresì il disposto dell' art. 3, commi 10 e 11 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito in L. 64 del 26 aprile 2012 secondo cui a decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta e che tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo;

Ritenuto conseguentemente necessario modificare l'art. 26 del Regolamento Comunale sull'applicazione della Tariffa per la gestione dei Rifiuti Urbani nel seguente modo:

Art. 26, comma 4: *“Decorso inutilmente il termine indicato nell'avviso, ritualmente riscontrato, verranno avviate le procedure di riscossione coattiva secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, con addebito delle spese per l'attività di recupero. La riscossione coattiva è effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 o mediante ingiunzione fiscale prevista dal testo unico di cui al regio decreto 10 aprile 1910, n. 639, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili”*

Art. 26, comma 4 bis: *“L'ingiunzione verrà predisposta dal Covar 14 ai sensi dell'art. 4, comma 3 del presente regolamento e sarà sottoscritta dal Responsabile del procedimento individuato all'interno del Consorzio. Tutti gli atti riconducibili all'esecuzione forzata dei crediti oggetto di ingiunzione non pagata rientreranno nella competenza del Funzionario Responsabile della Riscossione nominato dal Sindaco”.*

Art. 26, comma 4 ter: *“In caso di riscossione coattiva mediante ingiunzione di cui al R.D. 639/1910 e con le procedure previste dal D.P.R. 602/93, gli oneri a carico del contribuente saranno stabiliti nella misura di seguito indicata:*

a) *gli interessi di mora nella misura e con le modalità di cui all'art. 30 del D.P.R. 602/1973;*

b) *la produzione dell'atto di ingiunzione fiscale e il rimborso spese di notifica a carico del contribuente è stabilito nella misura di Euro 10,80 per singola ingiunzione (oneri fiscali compresi);*

c) *il rimborso spese a carico del contribuente per la produzione di ogni sollecito inviato ai sensi dell'art.7 comma 2 gg-quinquies del D.L. 70/2011 è previsto nella misura di Euro 2,00 per ogni sollecito inviato (oneri fiscali compresi);*

d) *il rimborso spese a carico del contribuente in riferimento alle attività cautelative ed esecutive (fermo, cessione del quinto, procedure immobiliari) - non dovrà essere superiore a quello già riconosciuto a favore di Equitalia S.p.A. in base alle norme vigenti (tabella D.M. 21 novembre 2000)”*

Art. 26 comma 4 quater: *“Il Co.va.r. 14 su richiesta del contribuente potrà concedere la dilazione del pagamento delle somme oggetto di riscossione ai sensi dell'articolo 22 del presente regolamento, ove compatibili con il disposto di cui al comma 4 ter del presente articolo”.*

Art. 26, comma 5: *Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione della tariffa qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.*

Art. 26 comma 5 bis: *La disposizione di cui al comma 5 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi alla medesima tariffa. In ogni caso non si procede alla riscossione coattiva per importi pari o inferiori all'importo delle spese da sostenere per il recupero del credito”.*

Atteso che sulla presente proposta è stato acquisito, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7, del TUEL 267/2000, il parere da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, così come da verbale in data 27.02.2013;

Richiamato il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267 del 18/8/2000;

Richiamato il vigente Statuto Comunale;

Visti, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000:

- il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Segretario Comunale nella sua qualità di Dirigente responsabile dell'Area Finanziaria, allegato alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- il parere in ordine alla regolarità contabile reso dall'incaricato di Posizione Organizzativa del Servizio Bilancio e Contabilità, allegato alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale della stessa;

PROPONE

1) di modificare l'art. 26 del Regolamento Comunale sull'applicazione della Tariffa per la gestione dei Rifiuti Urbani nel seguente modo:

Art. 26, comma 4: *“Decorso inutilmente il termine indicato nell'avviso, ritualmente riscontrato, verranno avviate le procedure di riscossione coattiva secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, con addebito delle spese per l'attività di recupero. La riscossione coattiva è effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 o mediante ingiunzione fiscale prevista dal testo unico di cui al regio decreto 10 aprile 1910, n. 639, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili”*

Art. 26, comma 4 bis: *“L'ingiunzione verrà predisposta dal Covar 14 ai sensi dell'art. 4, comma 3 del presente regolamento e sarà sottoscritta dal Responsabile del procedimento individuato all'interno del Consorzio. Tutti gli atti riconducibili all'esecuzione forzata dei crediti oggetto di ingiunzione non pagata rientreranno nella competenza del Funzionario Responsabile della Riscossione nominato dal Sindaco”.*

Art. 26, comma 4 ter: *“In caso di riscossione coattiva mediante ingiunzione di cui al R.D. 639/1910 e con le procedure previste dal D.P.R. 602/93, gli oneri a carico del contribuente saranno stabiliti nella misura di seguito indicata:*

a) *gli interessi di mora nella misura e con le modalità di cui all'art. 30 del D.P.R. 602/1973;*

b) *la produzione dell'atto di ingiunzione fiscale e il rimborso spese di notifica a carico del contribuente è stabilito nella misura di Euro 10,80 per singola ingiunzione (oneri fiscali compresi);*

c) *il rimborso spese a carico del contribuente per la produzione di ogni sollecito inviato ai sensi dell'art.7 comma 2 gg-quinquies del D.L. 70/2011 è previsto nella misura di Euro 2,00 per ogni sollecito inviato (oneri fiscali compresi);*

d) *il rimborso spese a carico del contribuente in riferimento alle attività cautelative ed esecutive (fermo, cessione del quinto, procedure immobiliari) - non dovrà essere superiore a quello già riconosciuto a favore di Equitalia S.p.A. in base alle norme vigenti (tabella D.M. 21 novembre 2000)”*

Art. 26 comma 4 quater: *“Il Co.va.r. 14 su richiesta del contribuente potrà concedere la dilazione del pagamento delle somme oggetto di riscossione ai sensi dell'articolo 22 del presente regolamento, ove compatibili con il disposto di cui al comma 4 ter del presente articolo”.*

Art. 26, comma 5: *Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione della tariffa qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.*

Art. 26 comma 5 bis: *La disposizione di cui al comma 5 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi alla medesima tariffa. In ogni caso non si procede alla riscossione coattiva per importi pari o inferiori all'importo delle spese da sostenere per il recupero del credito”.*

Deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 16.4.2013

2) di approvare, a meri fini compilativi, l'allegato testo del Regolamento comunale per la determinazione e l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, recante le modifiche approvate con il presente atto e composto da n. 33 articoli e n. 7 allegati;

3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 53 comma 16 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 come sostituito dall'art. 27 comma 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448, le modifiche apportate hanno effetto dal 1° gennaio 2013;

Visto l'allegato alla proposta sopra riportata;

Interventi:

..... o m i s s i s.....

ai sensi del c. 3 art. 110 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale ed altri Organi Collegiali del Comune modificato con deliberazione consiliare n. 105 del 26.11.1998;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, relativi alla regolarità tecnica e contabile che fanno parte integrante e sostanziale della proposta;

Risultano assenti i Consiglieri: Ferrara - Scaramuzzino – Morabito – Mesiti – Parisi – Bianco - Onza – Lotesto – Auddino - Bellone - Caracciolo (presenti n. 20);

Con votazione espressa in forma palese (per mezzo del sistema elettronico – agli atti) e con il seguente risultato:

Presenti	n.	20
Votanti	n.	20
Favorevoli	n.	20

DELIBERA

Di approvare la proposta riportata in premessa e relativo allegato.

L'originale della proposta in premessa riportata viene allegato all'originale della presente deliberazione.

Il Presidente

VITALE Armelio Riccardo

Il Segretario Comunale

GHINAMO Franco

Certificato di Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 22.4.2013

Il Dirigente Area Amministrativa

.....

Dichiarazione di Esecutività

(Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 - Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3)

Divenuta esecutiva in data per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 D. Lgs. 267/2000)

Nichelino,

Il Dirigente Area Amministrativa

.....